



CC 02-18-02/976/2016/8

Aff. Ist.  
SAAl Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte**MOZIONE** N. 873*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 102 del Regolamento interno*trattazione in Aula trattazione in Commissione **OGGETTO:** ASL TO2 - convenzioni per il servizio di trasporto pazienti e dei pazienti detenuti -  
Richiesta moral suasion.**Premesso che:**

l'articolo 3 della Costituzione in cui è previsto che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale";

visto l' articolo. 4 della Costituzione italiana recita: "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto [...]";

l'articolo 32 della Costituzione che cita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";

l'articolo 9, comma 1 dello Statuto regionale che afferma che : "La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità";

l'articolo 9, comma 2 dello Statuto regionale recita: "La Regione organizza gli strumenti più efficaci per tutelare la salute e garantire la qualità degli ambienti di vita e di lavoro";

l'art. 12 della L.R. 42/92 prevede che le Aziende sanitarie si dotino di strutture sanitarie per il trasporto ed il soccorso di infermi e feriti in quantità sufficiente al fabbisogno della popolazione da servire e, ove non possiedano dette strutture, possano stipulare convenzioni con Associazioni di Volontariato e con la Croce Rossa Italiana per l'espletamento di detti servizi;

con D.G.R. n. 7466 del 15 aprile 2014 è stato sancito che il trasporto sanitario interospedaliero urgente e programmato e il trasporto su patologie autorizzabili a continuazione di cure sia assicurato quasi ovunque dai Comitati della Croce Rossa e da Associazioni di Volontariato;

con Deliberazione n. 844/4/2016 del 30/11/2016 l'ASL TO 2 ha stipulato le convenzioni per l'intera annualità 2017, affidando il servizio di trasporto pazienti a mezzo ambulanza alla Croce Rossa Italiana.

**Visto che:**

con deliberazione n. 886/004/B/09 del 13/10/2010 è stata indetta gara con procedura aperta del Lotto 1,2,3, e 4 - ASL TO 2, avente ad oggetto il trasporto pazienti a mezzo ambulanza;

con determinazione n. 40/004B/2011 del 17.01.2011 la società Heart Life Croce Amica è risultata aggiudicataria dei lotti 1,2 e 4 per 36 mesi a decorrere dal 01 aprile 2011, il contratto prevedeva la facoltà dell'ASL T02 di:

- prorogare il termine di scadenza del contratto per un periodo massimo di sei mesi alle medesime condizioni pattuite, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia possibile concludere un nuovo procedimento di gara;
- proseguire il rapporto contrattuale per gli ulteriori 24 mesi, mediante riaffidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57 comma 5, lettera b) del D.lgs. 163/2006.

**Considerato che:**

venendo meno il contratto tra Asl TO2 e Heart Life Croce Amica, l'azienda ha inviato le lettere di licenziamento per 45 dipendenti privi di tutele e garanzie occupazionali;

sebbene sia previsto che nessun rapporto di lavoro venga ad instaurarsi tra l'Azienda ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dalla Ditta aggiudicataria, l'assessorato alla Sanità ha facoltà di richiedere una *moral suasion*, affinché sia temporaneamente sospesa la deliberazione n. 844/4/2016 del 30/11/2016 dell'ASL TO 2 - avente per oggetto la stipula delle convenzioni per il servizio di trasporto pazienti e dei pazienti detenuti dell'Asl to2 - e venga temporaneamente stipulato un "accordo ponte" fino all'indizione di una nuova gara;

tale accordo ha finalità di conciliare la tutela delle condizioni e dei livelli occupazionali dell'organico in forza presso l'azienda Heart Life Croce Amica con il servizio svolto dai volontari della Croce rossa, con possibilità di effettuare sia una distinzione tra la natura dei servizi domiciliari e i servizi di trasporto pazienti più strutturati, sia di fare ricorso per 60 giorni alla cassa integrazione in deroga (dato l'accordo regionale del 5/12/2016 sottoscritto tra regione e le parti sociali piemontesi per la gestione delle quote al di fuori dei Vincoli previsti dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con decreto n. 83473 dell'1/8/2014)

**Considerato anche che:**

situazione analoga si è verificata nella regione Liguria, dove ai lavoratori di Italy Emergenza, azienda che si occupa del servizio di trasporto pazienti all'interno dei presidi ospedalieri liguri dell'Asl, è stata recentemente inviata una lettera di preavviso di licenziamento; il sindaco di La Spezia ha sollecitato l'assessore alla sanità regionale a concedere urgentemente l'autorizzazione e la relativa copertura economica all'Asl affinché fosse posto a gara rapidamente e in tempi certi un "bando ponte", con tutte le clausole sociali per il passaggio dei lavoratori a parità di condizioni contrattuali;

così facendo dal 1° aprile 2017 ci sarebbero tutte le condizioni per avere un soggetto appaltante fino all'indizione e all'aggiudicazione della successiva e definitiva gara regionale.

**Appreso che:**

con D.G.R. n. 3370 del 30 maggio 2016, la Regione ha approvato lo schema del protocollo d'intesa "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi" firmato il 10 giugno 2016 tra la Regione Piemonte e le parti sindacali maggiormente rappresentative, esprimendo l'auspicio che tutte le altre stazioni appaltanti operanti sul territorio piemontese assumano le linee guida dello stesso come riferimento per lo svolgimento della propria attività contrattuale;

secondo quanto riportato da tale Protocollo è intenzione e interesse dell'Ente pubblico, delle imprese e associazioni d'impresa produttrici e fornitrici di beni e servizi e della filiera delle costruzioni, collaborare in modo sinergico per individuare soluzioni operative condivise volte alla migliore applicazione normativa in un'ottica di tutela del lavoro, della sicurezza e della concorrenza, in coerenza anche con le recenti direttive europee in materia di appalti (direttive 2014/24/UE, abrogativa della direttiva 2004/18/CE, 2014/25/UE) che danno maggiore tutela del fattore sociale rappresentato dal lavoro;

*l'art. 50 del d.lgs. 50/2016 del protocollo prevede una sezione specifica riguardante la tutela delle clausole sociali.*

***Il Consiglio regionale impegna la Giunta :***

affinché conduca una *moral suasion* al fine di:

- il DG dell'ASL TO2 sospenda spontaneamente la deliberazione n. 844/4/2016 del 30/11/2016, avente per oggetto la stipula delle convenzioni per il servizio di trasporto pazienti e dei pazienti detenuti dell'ASL TO2;
- suggerire la temporanea stipula di un "accordo ponte" fino all'indizione di una nuova gara per conciliare le clausole sociali, volte alla tutela delle condizioni e dei livelli occupazionali dell'organico in forza presso l'azienda Heart Life Croce Amica, con il servizio svolto dalla Croce rossa;
- ricorrere agli ammortizzatori sociali in deroga per i 45 dipendenti a rischio licenziamento di Heart Life Croce amica, secondo l'accordo sottoscritto tra regione e parti sociali del 5/12/2016.

FIRMATO IN ORIGINALE  
(documento trattato in conformità al  
provvedimento del Garante per la  
protezione dei dati personali n. 243  
del 15 maggio 2014)